

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE DI SIRACUSA****Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali**

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Federico Maida	Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. r.g. 93-1/2023 P.U.

avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PROMOSSO DA

**Procura della Repubblica di Siracusa**, in persona del Pubblico Ministero,  
dott. Carlo Enea PARODI;

RICORRENTE

CONTRO

(C.F. \_\_\_\_\_), non costituita;

RESISTENTE

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di \_\_\_\_\_

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

N. 5/2024 R.G. LIQ. GIUD.  
 N. 5/2024 SENT.  
 N. 1 CRONOLOGICO  
 N. 8/2024 REPERTORIO  
 N. 180/2024 MOD.2/A/SG



verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;  
rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;  
rilevato che, con decreto in data 12/11/2020, la società [redacted] era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;  
rilevato che, con decreto in data 21-26/07/2021, è stata omologata la [redacted] proposta avanzata dalla società debitrice ed approvata dai creditori;  
rilevato che la proposta e il piano omologati prevedevano la prosecuzione dell'attività per un periodo di sette anni dall'omologa, nonché la costituzione, con il contributo di soggetti terzi, di un deposito vincolato mediante versamenti progressivi ed in misura di euro 40.000,00 annui destinato a creare la provvista necessaria a "garantire al ceto creditorio la gran parte dei proventi economici stimati dal piano per l'ultimo anno dello stesso", e ciò al fine di contenere il "rischio di eventi originariamente imprevedibili e non pronosticabili ab initio";  
rilevato che, con relazione depositata in data 2/11/2023, il Commissario giudiziale ha evidenziato che:  
*"1) I flussi di cassa complessivamente realizzati nei primi due trimestri del corrente anno (ndr: 2023) hanno registrato un risultato negativo complessivo di meno 58.348,00 (56.638,00 + 1.710,00), per come risulta dai due rapporti trimestrali depositati dalla società nel corso del corrente anno (All.4 e 5);*  
*2) [redacted] non ha dato prova della costituzione del deposito vincolato all'ordine del giudice ove andava accantonata progressivamente, a far data*





dalla omologa, la somma di euro 40.000,00 annua e per ciascun anno di durata del piano, per un importo ad oggi pari ad € 80.000,00.”;

rilevato che, da ultimo, con relazione depositata in data 23/11/2023, il Commissario giudiziale del concordato ha evidenziato che “Recatosi giorno 20 novembre u.s. presso la sede legale ed operativa in Siracusa,

si aveva modo di constatare che il cancello di ingresso – che consente di accedere tanto ai locali sede degli uffici che all’annesso capannone ove viene esercitata l’attività di vendita, all’ingrosso ed al minuto – risultava chiuso e nell’area di parcheggio all’interno non risultavano visibili né persone, né mezzi ad eccezione di due motocicli di cui uno, quello targato \_\_\_\_\_ di proprietà della \_\_\_\_\_ e che “Nessun esisto ha avuto il tentativo di contatto tramite il citofono presente all’esterno della struttura che appare inattiva”; il Commissario giudiziale ha altresì evidenziato che la società, ad oggi, non ha ancora eseguito alcun riparto in favore dei creditori, e ciò in violazione degli obblighi assunti con la proposta di concordato, che prevedeva la predisposizione ed esecuzione del primo piano di riparto entro il mese di gennaio 2023;

ritenuto che, come codesto Tribunale ha già avuto modo di affermare nel proprio precedente del 15/12/2022 (Trib. Siracusa 15/12/2022, Pres. Milone, Rel. Rusconi, n. r.g. 1/2022 P.U.) l’art. 119, comma 7, CCI non è applicabile alle domande di apertura della liquidazione giudiziale riguardanti imprese che si trovino nella fase esecutiva di un concordato preventivo omologato sotto il vigore della legge fallimentare, e pertanto non osta all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tali imprese;

ritenuto che, a parere di codesto Collegio, tale conclusione merita di essere qui ribadita e confermata, in quanto il supplemento di riflessione svolto nello iato temporale successivo al precedente arresto, ha consentito di arricchire (e, in parte, rimeditare) il compendio argomentativo che supporta l’opzione



ermeneutica qui accolta, militando a sostegno di tale conclusione i seguenti motivi:

- l'art. 119 CCI, per evidenti ragioni di carattere sia testuale che sistematico, è norma che disciplina la risoluzione del concordato preventivo e non i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale; essa è infatti collocata nella sezione VI del capo III del titolo IV, sezione che si occupa della "*Omologazione del concordato preventivo*" ed è rubricata "*Risoluzione del concordato*"; deve quindi considerarsi quale norma che afferisce alla disciplina del concordato preventivo e non alla disciplina della liquidazione giudiziale;
- rispetto alla legge fallimentare, l'art. 119 CCI introduce una disciplina assai innovativa della risoluzione del concordato preventivo; la legittimazione a chiedere la risoluzione è infatti ora attribuita anche al commissario giudiziale e non può dichiararsi la liquidazione giudiziale se prima non sia stato risolto il concordato, a meno che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo;
- applicare tale nuova disciplina ai concordati omologati anni fa, sotto la vigenza della legge fallimentare, appare incompatibile con i principi in materia di successione delle leggi nel tempo e con il principio di affidamento; ed invero, un concordato in corso di esecuzione, esattamente come un contratto nella sua fase esecutiva, deve essere regolato sulla base della legge applicabile all'epoca in cui le obbligazioni sono sorte, in ossequio al principio del legittimo affidamento;
- il diritto vivente formatosi sotto il vigore della legge fallimentare (e quindi al tempo in cui i concordati erano stati omologati dai creditori) deponeva nel senso dell'ammissibilità del fallimento senza previa





risoluzione, di talché escludere oggi che quegli stessi creditori possano domandare la liquidazione giudiziale *omisso medio* equivarrebbe a "cambiare le regole in corsa" e tradire l'affidamento riposto sull'immutabilità della disciplina applicabile al rapporto paracontrattuale;

- in effetti, a seguito della sentenza n. 4696 del 14/2/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vi erano più dubbi circa la possibilità di dichiarare il fallimento delle società in concordato preventivo omettendo la preliminare dichiarazione di risoluzione del concordato; le Sezioni Unite hanno infatti affermato che l'inadempimento dell'accordo concordatario costituisce fatto sintomatico della persistente insolvenza dell'impresa debitrice talché *"il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall."*;
- ancor prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza largamente maggioritaria interpretava l'art. 186 l.fall. nel senso che fosse ammissibile il fallimento *omisso medio*, su istanza dei creditori, del PM o del medesimo debitore;
- è quindi ragionevole affermare che i creditori, nella convinzione che le regole del gioco non possano mutare "in corsa", abbiano fatto affidamento su un simile orientamento, tanto più dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del febbraio 2022, ritenendo pertanto che, indipendentemente dalla risoluzione del concordato, loro stessi o il PM avrebbero potuto presentare richiesta di fallimento; è ad esempio possibile che i creditori abbiano tollerato l'inadempimento del



debitore in concordato e lasciato decorrere inutilmente il termine per chiederne la risoluzione, confidando nella possibilità di poter comunque chiedere l'apertura del fallimento, assicurata dalla disciplina al tempo vigente;

- ne discende che tutti i concordati preventivi nati (vuoi perché è stata già depositata la domanda, vuoi perché il procedimento è già pendente, vuoi perché il concordato è già giunto all'omologa) sotto il vigore della legge fallimentare devono essere regolati solo ed esclusivamente dalla legge vigente al momento dell'omologazione, pena un'inammissibile lesione del legittimo affidamento dei creditori;
- del resto, se la ratio della nuova disciplina, nella parte in cui stabilisce che i creditori concorsuali possono agire per l'apertura della liquidazione giudiziale solo previa risoluzione del concordato, è quella di responsabilizzarli rispetto alla gestione del proprio credito nell'ambito dell'esecuzione concordataria, apparirebbe del tutto incongruo applicare questa previsione anche ai creditori di concordati omologati sotto la precedente legge fallimentare, i quali, come evidenziato, possono aver lasciato decorrere inutilmente il termine annuale per la risoluzione, facendo legittimo affidamento sulla previgente disciplina;
- le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità, seppur elaborate con riferimento al fallimento, debbono oggi intendersi estensibili anche alla liquidazione giudiziale, in considerazione della assoluta sovrapposibilità dei due istituti; la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare più volte (Cass. Civ., SS.UU., 31 dicembre 2021, n. 42093; Cass. Civ., SS.UU., 22 novembre 2021, n. 35954; Cass. Civ., SS.UU., 25 marzo 2021, n. 8504; Cass. Civ., SS.UU., 24 giugno 2020, n. 12476) che le norme del





- CCI, sebbene non applicabili per scelta del legislatore alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, CCII) possono rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare qualora si possa configurare, nello specifico segmento, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro;
- ritiene inoltre il Collegio (discostandosi, sotto tale profilo, da quanto argomentato nel proprio precedente del 15/12/2022) che la norma transitoria di cui all'art. 390, comma 2, CCI – il quale prevede che *“le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 [e quindi anche i concordati preventivi, n.d.r.], pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”* – debba essere applicata, in via estensiva, anche ai concordati in fase di esecuzione ma omologati prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, in quanto rientranti tra le *“procedure aperte”* a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositate sotto il vigore della legge fallimentare, i quali soggiacciono, dunque, alle medesime (vecchie) regole, per come interpretate all'epoca dalla Suprema Corte (cfr., in tal senso, Trib. Prato 17 gennaio 2023);
- ritenuto in conclusione che, per le ragioni sopra evidenziate, la fase esecutiva dei concordati omologati sotto la vigenza della legge fallimentare debba seguire le vecchie regole – con la conseguenza che l'omessa risoluzione del concordato nei termini produce il solo effetto di stabilizzare la falcidia e non anche l'impossibilità di far valere in giudizio la persistenza dell'insolvenza e provocare così l'apertura della procedura



concorsuale maggiore – e che, al contempo, la procedura concorsuale maggiore, di cui si chiede l’apertura, soggiaccia interamente al Codice della Crisi, e vada quindi correttamente individuata nella “liquidazione giudiziale”, dovendosi ribadire che non osta all’apertura di tale procedura il disposto di cui all’art. 119, comma 7, CCI, trattandosi di norma che attiene alla risoluzione dei concordati e non ai presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, la cui applicazione, per i motivi sopra illustrati, rimane confinata ai concordati preventivi aperti a seguito di domanda depositata dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi;

ritenuto in ogni caso che, a tutto voler concedere, l’art. 119, comma 7, CCI non impedirebbe comunque, nel caso a mano, l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto, nella specie, lo stato di insolvenza consegue a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo; ed invero, dall’istruttoria compiuta è emerso che:

- risultano debiti insoluti per euro 15.737,57 per titoli di credito protestati, tutti emessi in data successiva alla domanda di apertura del concordato (vd. visura protesti trasmessa dalla Guardia di Finanza);
- risulta un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per complessivi euro 1.444.422,18, di cui euro 115.460,49 riferibile a carichi maturati in epoca successiva alla data della domanda di apertura del concordato preventivo (anni 2020-2021-2022-2023):

#### Comunicazioni esiti

Tipo atto	Identificativo atto	Modello	Anno imposta	Data di notifica	Importo dovuto
36 bis	78578821701	770	2020	10/11/2023	660,24 €
36 bis	99545221701	770	2020	28/11/2023	7.941,16 €
36 bis	17729921601	Redd. soc. cap.	2020	16/09/2023	9.188,79 €
36 bis	53450421101	IRAP	2020	15/06/2023	1.187,34 €
54 bis	85387623401	IVA periodica	2022	07/07/2023	12.110,10 €
<b>tot</b>					<b>31.087,63 €</b>





## Ruoli / Carichi

Identificativo atto	Anno imposta	Data di notifica	Importo dovuto
000000000000314520706	2022		5.110,13
000000000000305661192	2022		29.694,32 €
000000000000311081149	2022		23.231,14 €
29820230021651715	2021	07/12/2023	534,89 €
29820230017760267	2021	26/07/2023	10.406,22 €
29820230017760267	2021	26/07/2023	5.415,63 €
29820230017760267	2021	26/07/2023	4.479,73 €
T210422112936658110000002/D	2020	20/09/2023	5.500,80 €
<b>tot</b>			<b>84.372,86 €</b>

- risultano debiti “in fase amministrativa” (e, pertanto, successivi al concordato) nei confronti dell’INPS per euro 54.881,18;
- risulta un debito nei confronti dell’Agente della Riscossione per euro 37.363,34, interamente riferito a carichi di ruolo relativi a tributi afferenti agli anni 2020-2021-2022-2023, e dunque successivi alla data della domanda di concordato preventivo:

Cartella	Ente Impositore	Anno Tributo	Carico residuo
29820220018173229001		2021	1.548,00 €
29820220018173229001		2021	154,80 €
29820220018173229001		2021	8,25 €
29820220018173229001		2021	1,81 €
29820230009546246000		2020	25,95 €
29820230009546246000		2020	52,56 €
29820230009546246000		2020	52,56 €
29820230009546246000		2020	46,32 €
29820230009546246000		2020	23,70 €
29820230009546246000		2020	1,21 €
29820230009546246000		2020	2,44 €
29820230009546246000		2020	2,44 €
29820230009546246000		2020	2,15 €
29820230009546246000		2020	0,94 €
29820230009546246000		2020	7,80 €



29820230009546246000		2020	15,78 €
29820230009546246000		2020	15,78 €
29820230009546246000		2020	13,89 €
29820230009546246000		2020	7,11 €
29820230017012126000		2020	52,56 €
29820230017012126000		2020	33,36 €
29820230017012126000		2020	219,30 €
29820230017012126000		2020	2,44 €
29820230017012126000		2020	1,56 €
29820230017012126000		2020	10,97 €
29820230017012126000		2020	15,78 €
29820230017012126000		2020	10,02 €
29820230017012126000		2020	65,79 €
29820230017012126000		2020	19,11 €
29820230017012126000		2020	0,96 €
29820230017012126000		2020	5,73 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	7.468,80 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	696,77 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	2.240,65 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	3.907,61 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	335,74 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	1.172,28 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	3.263,81 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	236,78 €
29820230017760267000	Agenzia delle Entrate	2021	979,14 €
29820230020245387000		2020	86,50 €
29820230020245387000		2020	51,90 €
59820230000284346000	I.N.P.S.	2023	4,11
59820230000284346000	I.N.P.S.	2022	17,31
59820230000284346000	I.N.P.S.	2022	14,22
59820230000284346000	I.N.P.S.	2022	18,21
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	7.724,00 €
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	6.314,00 €
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	14,5
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	14,88
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	232,94
59820230000284447000	I.N.P.S.	2023	144,01
		<b>Tot.</b>	<b>37.363,34</b>

considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCI, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, come





richiamato dall'art. 121 CCI, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilancio 2021 e informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza) risulta che:

- l'attivo patrimoniale annuo è di Euro 7.414.473 nell'anno 2021;
- i ricavi lordi sono di Euro 8.320.243 nell'anno 2021;

rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro 30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che la società debitrice non ha ancora provveduto ai pagamenti previsti dal piano concordatario, pari ad euro 1.786.604,72 per crediti privilegiati (dipendenti, professionisti e artigiani, erario, enti previdenziali ed assistenziali) ed euro 1.506.146,87 per crediti chirografari (banche, fornitori, debiti tributari e previdenziali); dall'informativa acquisita mediante la Guardia di Finanza, inoltre, risultano, come già evidenziato, ulteriori debiti scaduti e non pagati, sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (23/04/2019), per complessivi euro 223.842,58:

Titoli protestati	15.737,57 €
Agenzia delle Entrate	115.460,49 €
INPS	54.881,18 €
Agente della Riscossione	37.763,34 €
Tot.	223.842,58 €

ritenuto che, per le superiori ragioni, la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, come sopra già evidenziato, emergendo i seguenti elementi sintomatici:



- l'impresa debitrice non ha adempiuto la proposta di concordato preventivo omologata;
- i locali dell'impresa sono chiusi e ciò fa ritenere che l'attività sia cessata o trasferita in luogo ignoto e che l'amministratore si sia volontariamente reso irreperibile;
- i superiori elementi evidenziano che la proposta concordataria non è stata adempiuta, e la chiusura dei locali dell'impresa lascia presumere che non vi sia più alcuna possibilità di futuro adempimento;
- risultano ingenti debiti maturati, successivamente alla data della domanda di apertura del concordato, nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della Riscossione e di terzi;
- i flussi di cassa complessivamente realizzati nei primi due trimestri del 2023 hanno registrato un risultato negativo complessivo di meno euro 58.348,00 (56.638,00 + 1.710,00);
- sono stati elevati numerosi protesti a carico della società debitrice per un ammontare complessivo ad euro 15.737,57, per titoli emessi in data successiva alla domanda di apertura del concordato;

ritenuto che, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,





**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di  
(C.F. \_\_\_\_\_), con sede in Siracusa, \_\_\_\_\_ n. R.E.A. SR-  
132764, amministratore unico \_\_\_\_\_

**nomina**

il dott. Federico Maida Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

l'avv. Ettore RIZZA Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018;

**invita**

il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale,

**invita**

il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;



**invita**

il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;





**stabilisce**

il giorno **30/05/2024** ad ore **11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, ed trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.  
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 26/01/2024.

Il Giudice estensore

*Federico Maida*

Il Presidente

*Veronica Milone*

Sentenza pubblicata  
in data 30 GEN. 2024

Il direttore  
Direttore Amministrativo  
Dott. *Chinigo*

